

Bruxelles, 14 settembre 2018
(OR. en)

12101/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0163 (NLE)**

**EPPO 22
EUROJUST 113
CATS 59
FIN 661
COPEN 289
GAF 40
CSC 251**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	11511/18
Oggetto:	Progetto di dichiarazione [comune del Parlamento europeo e] del Consiglio relativa alla nomina del procuratore capo europeo della Procura europea

1. Nell'avviso di posto vacante per la funzione di procuratore capo europeo, che dovrebbe essere pubblicato a breve, si rileva che quest'ultimo dovrebbe essere in grado di esercitare la sua funzione per sette anni e andare in pensione, al più tardi, all'età di 70 anni, fermo restando che se sarà necessario un prolungamento oltre l'età di 66 anni esso sarà concesso automaticamente dalla competente autorità che ha il potere di nomina.
2. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento EPPO, il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il procuratore capo europeo per un mandato non rinnovabile di sette anni. Per rispondere alle preoccupazioni espresse dagli Stati membri, la Commissione ha indicato che ciò potrebbe richiedere un prolungamento eccezionale dell'età pensionabile (da 66 a 70 anni) che ritiene sarebbe automatico se dovesse essere necessario per consentire il completamento del mandato.

3. La pubblicazione dell'avviso di posto vacante si basa su questo presupposto, che dovrebbe essere rispecchiato in modo opportuno in una dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio e in seguito nella decisione di nomina. È necessario che tale presupposto sia esplicitato in questa fase, dal momento che non è espressamente previsto nel regime applicabile.
4. Il testo del progetto di dichiarazione comune, riportato nell'allegato della presente nota, è stato convenuto dalle delegazioni mediante procedura di approvazione tacita.
5. Il Comitato dei rappresentanti permanenti invita il Consiglio
 - a) ad approvare il progetto di dichiarazione comune riportato nell'allegato della presente nota e
 - b) a trasmettere il progetto di dichiarazione al Parlamento europeo, con l'invito ad approvarlo.

PROGETTO DI

**DICHIARAZIONE [COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO E] DEL CONSIGLIO
RELATIVA ALLA NOMINA DEL PROCURATORE CAPO EUROPEO
DELLA PROCURA EUROPEA**

Il [Parlamento europeo e il] Consiglio dichiara[no] [congiuntamente] che, in linea con l'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1939 ("il regolamento EPPO"), nomina[no] un procuratore capo europeo che deve essere in grado di completare il mandato non rinnovabile di sette anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile.

Conformemente all'articolo 96, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento EPPO, il procuratore capo europeo è assunto come agente temporaneo dell'EPPO ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti (RAA). Ai sensi dell'articolo 47, lettera a), dell'RAA, l'età pensionabile è "*[...] la fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di 66 anni o, se del caso, [...] la data stabilita ai sensi dell'articolo 52, secondo e terzo comma, dello statuto*". Queste ultime disposizioni consentono di prolungare l'età pensionabile fino a 70 anni.

Al fine di garantire l'indipendenza del procuratore capo europeo conformemente all'articolo 6 del regolamento EPPO e per consentire al maggior numero possibile di candidati che possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati alle più alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri di completare il mandato di sette anni prima dell'età pensionabile, il [Parlamento europeo e il] Consiglio dichiara[no] la loro intenzione, nella decisione di nomina da adottare ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento EPPO, di nominare un procuratore capo europeo per un mandato completo di sette anni. I prolungamenti dell'età pensionabile fino a 70 anni che potrebbero eventualmente essere necessari saranno considerati concessi. Di conseguenza, non sarà necessario adottare ogni anno decisioni successive per concedere un tale prolungamento oltre l'età di 66 anni, dal momento che siffatte decisioni annuali rinnovate minerebbero l'indipendenza del procuratore capo europeo e metterebbero in discussione la durata completa del mandato.

Il [Parlamento europeo e il] Consiglio accoglie [accolgono] con favore il fatto che l'avviso di posto vacante per la funzione di procuratore capo europeo da pubblicare nella Gazzetta ufficiale precisi che i candidati devono essere in grado di completare il mandato non rinnovabile di sette anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile, che cade al più tardi l'ultimo giorno del mese in cui il procuratore capo raggiunge l'età di 70 anni.
